

## DEFINIZIONI

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Contraente</b>	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio
<b>Assicurazione Cose</b>	il contratto di assicurazione. Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Franchigia</b>	Importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
<b>R.C.T.</b>	Responsabilità Civile verso Terzi
<b>R.C.O.</b>	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
<b>R.C. Prof.</b>	Responsabilità Civile professionale
<b>Scoperto</b>	La quota in percento di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è operante la garanzia assicurativa.
<b>Società</b>	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

## GLOSSARIO

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale - SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

**Anno (annuo - annuale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (d) (366 in caso di anno solare bisestile).

**Bimestre (bimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni (d) in funzione della data iniziale del conteggio.

**Età assicurativa:** età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.

**Mese (mensile):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni (d) in funzione della data iniziale del conteggio.

**Poliennale (durata):** periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (d) (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).

**Quadrimestre (quadrimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni (d) in funzione della data iniziale del conteggio.

**Quinquennio (quinquennale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (d) (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

**Semestre (semestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni (d) in funzione della data iniziale del conteggio.

**Settimana (settimanale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni (d).

**Trimestre (trimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni (d) in funzione della data iniziale del conteggio.

**RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

Mod. H533 - Ed. 07/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  
Via G. B. Cassin, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
Internet: www.helvetia.it  
PEC: helvetia@actalisicartymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000,00  
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano: C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di re. Del M. Int. Comm. Ed. Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002  
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031



Polizza n. 46393127 Pagina 4 di 23

---

**PATTUIZIONI PARTICOLARI/PRECISAZIONI/INTEGRAZIONI**

**Precisazioni**

**ESCLUSIONI**

Le Parti convengono di escludere dalla Condizioni Particolari automaticamente operanti le seguenti lettere: e), i), j), l), r), s), w) ez).

**RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
Internet: www.helvetia.it  
PEC: helvetia@actaliscertmail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000,-  
N. d. iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - P.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. diric. Dei M. Ind., Comm. Ed. Arrog. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031**

Polizza n. 46393127 Pagina 5 di 23

---

**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE**

(valide se espressamente richiamate)

**XV. FRANCHIGIA FRONTALE E/O AUMENTO DEL MINIMO DI SCOPERTO**

Si conviene che l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta e/o il minimo di scoperto di € 500,00 su ciascun sinistro, fatte salve le eventuali franchigie e/o minimi di scoperto già esistenti, d'importo superiore

**RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
Internet: [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)  
PEC: [helvetia@actaliscertymail.it](mailto:helvetia@actaliscertymail.it)

Capitale Sociale franchi svizzeri 77 480 000 i.v.  
N° di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. diric. Del M. Ind. Comm. Ed. Amig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031**



Polizza n. 46393127 Pagina 6 di 23

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

(sempre operanti)

#### **a) Aziende collegate e/o consociate**

La garanzia vale anche quando i dipendenti dell'Assicurato svolgono le proprie mansioni negli stabilimenti d'aziende collegate e/o controllate e/o consociate.

#### **b) Azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso i dipendenti dell'Assicurato**

Nel caso in cui l'INAIL dovesse esperire azioni di regresso nei confronti del dipendente responsabile dell'infortunio cagionato ad altro dipendente dell'Assicurato, la garanzia comprende, nei limiti del massimale convenuto in polizza la somma che il dipendente stesso dovrà versare all'INAIL.

#### **c) Buona Fede Inail**

A integrazione di quanto previsto dall'Art. 17) B) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò deriva da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, non dovuta a dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso o di persone delle quali lo stesso debba risponderne.

#### **d) Corsisti - Borsisti- Stagisti**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi, derivante all'Assicurato, per fatto dei corsisti, borsisti, stagisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata, e per i danni corporali da loro subiti limitatamente alla morte e/o alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice di Procedura Penale

#### **e) Danni a condutture e impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'Art. 18)ll)m) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

**La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 2.000,00 per ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.**

#### **f) Danni a mezzi sotto carico o scarico**

A parziale deroga dell'Art. 18)ll)j) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

- **Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso.**
- **Quest'estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 per ogni mezzo danneggiato.**

#### **g) Danni alle cose di Terzi in consegna e/o custodia**

A parziale deroga dell'Art. 18)ll)i) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose di Terzi e dei prestatori di lavoro dipendenti, in consegna e/o custodia all'Assicurato, **con esclusione dei danni:**

- **Alle cose che costituiscono strumento, bene o oggetto di lavoro;**
- **Alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione.**

**La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di**

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 53511 (20 linee) - Fax 02 5520350 - 5351461  
Internet: www.helvetia.it  
PEC: helvetia@actaliscefy.com.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.  
N. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690153 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed. Amg. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002  
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

Polizza n. 46393127 Pagina 7 di 23

**€ 1.000,00 e il massimo risarcimento di € 50.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.**

**h) Danni alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori**

A parziale deroga dell'Art. 18)l)k) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose di Terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume o peso, non possono essere rimosse.

**La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 1.000,00 per ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.**

**i) Danni da acqua piovana**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni alle cose di Terzi in conseguenza di acqua piovana o precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati.

**La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia approntato protezioni provvisoriale poste a salvaguardia delle opere interessate dai lavori e che le protezioni provvisoriale stesse siano state deteriorate, danneggiate o rimosse esclusivamente dalla violenza degli eventi atmosferici precedentemente citati.**

**La garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 1.000,00 e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.**

**j) Danni da cedimento o franamento del terreno**

A parziale deroga dell'Art. 18)l)m) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **purché non derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive simili e/o equivalenti. La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose per:**

- **I danni ai fabbricati con l'applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo;**
- **I danni ad altre cose in genere, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 per ciascun sinistro.**

**k) Danni da incendio**

A parziale deroga dell'Art. 18)l)e) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da Lui detenute.

**La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile vero Terzi per danni a cose e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.**

**Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.**

**Resta inteso che qualora esista copertura per il rischio RICORSO VICINI su polizza incendio, anche di altra Società, la presente estensione di garanzia vale in eccedenza al massimale ivi previsto.**

**l) Danni da interruzioni o sospensioni d'attività**

A parziale deroga dell'Art. 18)l)n) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520340 - 5351461  
Internet: www.helvetia.it  
PEC: helvetia@actalisicertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000,- v.  
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'estero delle ass. con D. di ric. Del M. Int. e Comm. Ed. Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031**



**Polizza n. 46393127 Pagina 8 di 23**

industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

**La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00 e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.**

**m) Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto Legislativo 106/2009 (ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96)**

- L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Integrativo n. 106/2009.

Questa estensione è valida a condizione che il servizio sia svolto dall'Assicurato, dagli amministratori o da prestatori di lavoro alle dirette dipendenze dell'Assicurato stesso.

- L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo d'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Integrativo n. 106/2009, e successive modificazioni, per danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto Decreto.

**n) Estensione alla qualifica di Terzi**

A parziale deroga dell'Art. 18)c) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile R.C.T. e R.C.O., sono considerati Terzi:

- I liberi professionisti, consulenti tecnici, amministrativi e legali, appartenenti ad altre ditte, che a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia a loro imputabile;
- Il personale e i titolari di ditte, quali aziende di manutenzione, riparazione, pulizia, trasporto, nonché fornitori e clienti - **limitatamente alle lesioni corporali subite** - che possono partecipare a lavori di carico o scarico o complementari all'attività assicurata;
- I titolari e dipendenti d'impresе coappaltatrici che possono trovarsi negli stessi ambienti di lavoro, purché i lavori svolti dagli stessi siano di natura diversa da quella dell'Assicurato;
- I dipendenti dell'Assicurato per fatti inerenti al rischio della proprietà dei fabbricati purché coperti dall'assicurazione;
- i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**), da essi subite in occasione di lavoro o servizio.

**o) Estensioni diverse**

A integrazione delle garanzie di polizza l'assicurazione è estesa:

- Al servizio di vigilanza per mezzo di guardiani anche armati ed alla proprietà di cani anche da guardia;
- Al servizio medico e infermieristico all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale degli addetti, **purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;**
- al servizio della mensa aziendale; resta inteso, che qualora il servizio fosse affidato o gestito da Terzi, la garanzia vale nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- All'esistenza di cabine per la trasformazione di energia elettrica;
- All'esistenza di serbatoi, distributori di carburante e impianto di lavaggio per uso esclusivo dei veicoli dell'Assicurato;

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
 Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
 Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
 Internet: www.helvetia.it  
 PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale (franchi svizzeri) 77.480.000,- v.  
 N. di iscrizione del Registro delle Impresе d. Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed. Arig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2  
 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Impresе di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031**

**Polizza n. 46393127 Pagina 9 di 23**

- f) All'uso di biciclette, anche all'esterno dell'azienda;
- g) All'esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- h) Al rischio derivante dalla proprietà e manutenzione d'insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle opere sulle quali sono applicati gli stessi.** Nel caso la manutenzione fosse affidata a Terzi, l'assicurazione varrà nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- i) Alla gestione del CRAL aziendale per l'organizzazione delle attività conferitegli, **con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;**
- j) Alla partecipazione, in qualità d'espositore, a fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;
- k) Alla mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da Terzi, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e/o dei cantieri in cui l'Assicurato abbia la titolarità;
- l) Ai danni conseguenti a operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, **con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;**
- m) Ai danni causati a veicoli di Terzi e dei dipendenti in sosta (ma non sotto carico o scarico), nell'ambito dell'esercizio. **La garanzia è prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso;**
- n) Alla proprietà e uso di mezzi di sollevamento e trasporto, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate ovvero ai mezzi assoggettati agli obblighi della legge 990/69;**
- o) Ai danni cagionati a Terzi dall'intervento di una squadra antincendio interna;
- p) Ai danni derivanti dalla committenza di attività complementari, sussidiarie e accessorie a Terzi;
- q) All'esistenza di una centrale termica a uso esclusivo dell'Assicurato.

**p) Impiego di macchine e/o impianti**

La garanzia comprende l'impiego di macchine operatrici semoventi, mezzi di trasporto e sollevamento, anche di Terzi, funzionanti nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e da questi adibiti all'esercizio dell'attività assicurata.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità derivante dall'uso di mezzi di trasporto circolanti purché non su aree equiparate a uso pubblico e non immatricolati al P.R.A.

Quanto sopra in dipendenza del fatto che dalla presente assicurazione sono in ogni caso esclusi tutti i rischi per i quali, in conformità alle norme della Legge n. 990 del 24/12/1969 e del relativo regolamento d'esecuzione, delle successive varianti e del Codice delle Assicurazioni di cui al D.Lgs del 7/9/2005 n° 209 è prevista l'assicurazione obbligatoria R.C. veicoli a motore.

**q) Inesatta dichiarazione del rischio Assicurato - Buona Fede**

A parziale deroga delle Condizioni Generali d'Assicurazione, si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio s'intendono quelle richiamate in polizza tramite le "dichiarazioni dell'Assicurato", quelle delle condizioni particolari a stampa e il testo dattiloscritto.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno agli effetti delle Condizioni Generali d'Assicurazione la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione solo se riguardino circostanze, di cui al comma precedente, che siano durevoli e l'Assicurato abbia agito con dolo.

Negli altri casi, la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o se successive, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
 Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
 Tel. 02 53511 (20 linee) - Fax 02 5520340 - 5351461  
 Internet: www.helvetia.it  
 PEC: helvetia@actaliscerimail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000,-  
 N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano C.F. e Partita IVA 01462490155 - R.E.A. n. 370476  
 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ris. Del M. Ind. Comm. Ed. Amg. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
 G.U. n. 337 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002  
 Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031



**Polizza n. 46393127 Pagina 10 di 23**

**r) Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione in fabbricati anche parzialmente occupati**  
**Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.**  
**Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato o appartamento, ma non direttamente interessati ai lavori, la garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose, con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 2.000,00 su ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.**

**s) Lavori di demolizione e disfacimento**

La garanzia è operante solo quanto l'attività è espressamente dichiarata in descrizione del rischio di polizza e i lavori di demolizione e/o disfacimento eseguiti dall'Assicurato sono necessari allo stesso per l'esecuzione dei lavori principali di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, di fabbricati in genere;

La garanzia è prestata, per i danni alle cose di Terzi non direttamente interessate ai lavori di demolizione e/o disfacimento, **con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20,00% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 1.000,00 per ogni danneggiato.**

**t) Massimale con limite del cumulo per sinistro**

Si conviene che, nel caso in cui, in conseguenza di un unico sinistro, siano coinvolte contemporaneamente sia le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sia quelle di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l'esborso massimo della Società non potrà in alcun caso essere superiore alla somma di **€ 500.000,00** complessivamente.

**u) Neve non rimossa**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Terzi da neve e/o ghiaccio non tempestivamente rimossi dal tetto o dai suoli pertinenti i fabbricati oggetto dell'attività assicurata, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

**v) Prestatori di lavoro Legge Biagi**

Premesso che l'Assicurato - nel rispetto e come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003 di attuazione della delega di cui alle Leggi 30/2003 (c.d. Legge Biagi), 92/2012 (Legge Fornero) e successive modifiche e/o integrazioni - può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di personale non qualificabile come dipendente, la garanzia comprende:

1. A parziale deroga dell'Art. 18)l)d) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile i danni cagionati a Terzi dal predetto personale mentre opera presso e per conto dell'Assicurato;
2. A parziale deroga dell'Art. 18)l)c) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, il predetto personale nel novero di "Terzi", cioè limitatamente alle lesioni personali - **escluse le malattie professionali** - subite in occasione di lavoro o servizio presso e/o per conto dell'Assicurato.

**Questa estensione s'intende prestata alle condizioni tutte previste per la garanzia di Responsabilità Civile verso prestatori lavoro (R.C.O.).**

**w) Proprietà dei fabbricati**

A parziale deroga dell'Art. 18)l)f) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati nei quali si esercita l'attività assicurata o di quelli descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
 Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
 Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
 Internet: www.helvetia.it  
 PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000,-  
 N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. diric. Del M. Int., Comm. Ed. Antig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n°ord. 031**

**Polizza n. 46393127 Pagina 11 di 23**

L'assicurazione comprende inoltre: gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.

**L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:**

- **Ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;**
- **Attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;**
- **Da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali.**

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture e quelli derivanti da rigurgito di fogne, la garanzia è **prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 su ciascun sinistro.**

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori stessi.

**Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera del 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato a quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.**

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati Terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

**x) Responsabilità Civile del committente (ex art. 2049 Codice Civile)**

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti, **regolarmente iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, compresi eventuali lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione è estesa inoltre, alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi formanti oggetto delle attività specificate in polizza, eseguite da Terzi in nome e per conto dell'Assicurato stesso. Agli effetti della presente estensione sono considerati Terzi esclusivamente per le lesioni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) le società, i loro dipendenti, gli addetti e i lavoratori stagionali, della cui opera l'Assicurato può avvalersi, anche saltuariamente e anche se ripetutamente, per fatto connesso all'Assicurato stesso o di persone delle quali deve rispondere a norma del citato art. 2049 del Cod. Civ.

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
 Via G. B. Cassin, 21 - 20139 Milano  
 Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
 Internet: [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)  
 PEC: [helvetia@actobiscerimail.it](mailto:helvetia@actobiscerimail.it)

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.  
 N. d. iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind. Comm. Ed. Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031**



Polizza n. 46393127 Pagina 12 di 23

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 per ciascun sinistro e vale nei limiti territoriali previsti dall'Art. 13) delle Norme e, relativamente alla guida di veicoli, per i Paesi ove richiesta è stata rilasciata regolare carta verde.

**y) Responsabilità Civile personale dei dipendenti e lavoratori parasubordinati**

L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.T., anche per la responsabilità personale dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di quest'estensione di garanzia sono inoltre **considerati Terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro comunque il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O. ovvero entro il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.T. qualora la garanzia R.C.O. non sia prestata.**

**z) Scavi e reinterri**

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni che si verificassero dopo il re interro degli scavi medesimi **fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificano durante il periodo di efficacia del contratto.**

**La garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose, con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 2.000,00 su ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 50.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.**

**aa) Terzi gli amministratori**

A parziale deroga dell'Art. 18))b) delle norme, sono considerati Terzi, limitatamente alle lesioni corporali subite, gli amministratori e/o componenti il consiglio d'amministrazione che non siano i legali rappresentanti dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui all'Art. 18))a) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

**RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02.5351.1 (20 linee) - Fax 02.5520360 - 5351461  
Internet: www.helvetia.it  
PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000,00  
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. dir. Del M. Ind. Comm. Ed. Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/2/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031**

Polizza n. 46393127 Pagina 13 di 23

## CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti, integrano le Norme che Regolano l'Assicurazione quando essa sia riferita a uno o più rischi sotto indicati)

### • Alberghi - pensioni - residences - ostelli - campeggi

L'assicurazione comprende i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, **ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 18)II)o) delle Norme.**

La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, **sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi d'idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.**

### • Animali

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile inerente al trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta, i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.**

**Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 per sinistro.**

### • Ascensori - montacarichi - montavivande - scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che accadano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione **esclusi i danni imputabili ha mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati Terzi anche i singoli condomini. **L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.**

### • Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a Terzi. **Gli associati, gli allievi e chi partecipa alle attività sportive, non sono considerati Terzi tra di loro.**

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva **esclusi salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisferi.**

**Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.**

### • Autorimesse - autosili - parcheggi

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'esercizio d'impianti di lavaggio e di officina meccanica **con non più di tre addetti.**

**Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione e i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburanti.**

### • Bar, pasticcerie e gelaterie - ristoranti, pizzerie, tavole calde - mense aziendali - birrerie - esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, **sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia;** per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio,

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
Internet [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)  
PEC [helvetia@socialscertymail.it](mailto:helvetia@socialscertymail.it)

Capitale Sociale franchi svizzeri 77 480 000 i.v.  
N. d. iscrizione del Registro delle Imprese di Milano C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind. Comm. Ed. Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002  
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031



**Polizza n. 46393127 Pagina 14 di 23**

L'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.**

• **Farmacie**

**La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.** L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia**, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

• **Istituti di educazione e istruzione, scuole, collegi e convitti - istituti di correzione - colonie, oratori e ricreatori**

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati Terzi gli allievi e gli iscritti.

**Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.**

**Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.**

**Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.**

• **Istituti di trattamenti estetici - istituti di cultura fisica - massaggiatori - callisti e pedicure**

**La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.**

**Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.**

• **Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini**

**Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante e quelli relativi alle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci.**

**La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.** Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a Terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

**L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

• **Stabilimenti balneari**

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar.

**Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.**

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
 Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
 Tel. 02 53511 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
 Internet: www.helvetia.it  
 PEC: helvetia@actaliserymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.  
 N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind. - Comm. Ed. Arng. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002  
 Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

Polizza n. 46393127 Pagina 15 di 23

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

### **Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se n'è stato concesso il frazionamento.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.** I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro**

L'Assicurato/Contraente in caso di sinistro deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassin, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 535111 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
Internet: www.helvetia.it  
PEC: helvetia@actaliscerymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000,-  
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind. Comm. Ed. Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002  
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031



**Polizza n. 46393127 Pagina 16 di 23**

---

**Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 9 - Durata del contratto**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale il contraente ha facoltà di recedere dal contratto a ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Per i casi nei quali l'assicurazione sia stata stipulata per una durata inferiore all'anno, il periodo indicato in polizza coincide con la durata del contratto, alla scadenza non è previsto il tacito rinnovo e quanto previsto dall'art. 1901 Codice Civile non è operante.

**Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

**Art. 11 - Procedimento di mediazione e Foro competente**

**Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza.**

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale è individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.**

**Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

**RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

---

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassin, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
Internet: [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)  
PEC: [helvetia@actaliscefy.com](mailto:helvetia@actaliscefy.com)

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.  
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed. Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002  
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031

Polizza n. 46393127 Pagina 17 di 23

## **NORME COMUNI**

da ritenersi sempre operanti

### **Art. 13 - Estensione territoriale**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori degli stati che compongono l'Europa.

L'assicurazione R.C.O. vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

### **Art. 14 - Regolazione del premio**

#### **Premio**

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- Anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio;
- Regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, sulla base della comunicazione consuntiva di detti elementi variabili durante lo stesso periodo.

Per elemento di rischio variabile deve intendersi il parametro di riferimento utilizzato per il conteggio del premio che può essere, a titolo esemplificativo:

- Il fatturato al netto dell'I.V.A.;
- Introiti;
- L'eventuale numero d'incarichi sindacali assunti;
- Le retribuzioni dei dipendenti e/o parasubordinati;
- Il numero degli addetti che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, partecipano all'attività oggetto della polizza per conto dell'Assicurato;
- Altri elementi di rischio specificatamente indicati in polizza.

#### **Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro il termine indicato a pagina 2 dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato/Contraente deve fornire per iscritto alla Società in relazione a quanto previsto dal contratto, la valorizzazione degli elementi variabili previsti in polizza (consuntivo) sulla base della quale sarà calcolato il premio definitivo dal quale sarà decurtato il premio versato in acconto (premio anticipato). Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta (30) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Qualora sia esposto l'importo alla voce "Valore dell'Elemento di rischio variabile" lo stesso deve intendersi quale cifra minima entro la quale, in ogni caso, non è dovuta la Regolazione del Premio, fermo l'obbligo per l'Assicurato della comunicazione, entro i termini sopra indicati, dei dati consuntivi.

Qualora, invece, non sia indicato l'importo alla voce "Valore dell'Elemento di rischio variabile", ma solo il tasso di regolazione del premio e il premio anticipato, quest'ultimo deve intendersi quale premio minimo in ogni caso acquisito anche quando, in sede di regolazione del premio, l'importo ricavato dalla moltiplicazione aritmetica tra il "Valore dell'Elemento di rischio variabile" dichiarato in quella sede e il "tasso di regolazione", dà una cifra inferiore al premio anticipato.

#### **Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)**

Nel caso in cui l'Assicurato/Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520300 - 5351461  
Internet: www.helvetia.it  
PEC: helvetia@actaliscenymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77 480 000 i.v.  
N° d'iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di re. Del M. Ind. Comm. Ed. Art. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002  
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031



**Polizza n. 46393127 Pagina 18 di 23**

---

hai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

**Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Se all'atto della regolazione annuale il premio calcolato sulla base della comunicazione consuntiva degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, di un importo non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

**Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Art. 15 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. La Società rimborserà le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato/Contraente, nel comune interesse al buon esito della causa, entro i limiti previsti dall'art. 1917 C.C. e fino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce eventuali spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

**Art. 16 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

---

**RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

---

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
Internet: www.helvetia.it  
PEC: helvetia@actaliscertmail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.  
N. d. iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'ester. dalle ass. con D. diric. Del M. Ind. Comm. Ed. Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031**

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO**

### **Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione**

#### **A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di polizza, comprese quelle complementari ed accessorie.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### **B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di legge**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

##### **a) LA RIVALSA INAIL**

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

##### **b) LE AZIONI DEGLI AVENTI DIRITTO**

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto **a)** **per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto.**

Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti.

**Da tale assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.**

**Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.**

### **Art. 18 - Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni -**

#### **I - NON SONO CONSIDERATI TERZI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.:**

- a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**



**II - L'ASSICURAZIONE R.C.T. NON COMPRENDE ALTRESÌ LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI:**

- d) Provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- e) Da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) Derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- g) Da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- i) A cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- k) Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- l) Cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti d'operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e in ogni caso, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna della quale si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, in ogni caso, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- m) A condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
- n) Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) Di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- p) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) Derivanti da:
  - Perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
  - Indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
  - Ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti.

**III - L'ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O. NON COMPRENDE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI:**

- r) Da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.) oppure da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive, salvo che l'assicurato\contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- t) Di qualsiasi natura e comunque occasionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- u) Direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- v) Direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.);



**Polizza n. 46393127 Pagina 21 di 23**

---


- w) I danni in genere, derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti , esempio sindrome da immuno deficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S), ecc;
- x) da B.S.E. nelle sue varie forme e varianti;
- y) da Mobbing, Stalking, Straining, Bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti;
- z) Derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

**Art. 19 - Denuncia dei sinistri R.C.O. - Obblighi dell'Assicurato/Contraente -**  
L'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali avviene l'inchiesta dell'Autorità competente a norma della Legge Infortuni.

---

**RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

---



Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
Internet [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)  
PEC [helvetia@actafiscerymail.it](mailto:helvetia@actafiscerymail.it)

Capitale Sociale franchi svizzeri 77 480 000 - v  
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind. Comm. Ed. Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031**



**Polizza n. 46393127 Pagina 22 di 23**

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

**AVVERTENZA: DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI**

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio Assicurato e sulla determinazione del premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

**AVVERTENZA: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Il contratto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione (Mod. H534 - Ed. 06/2017) riportate di seguito e nel fascicolo Informativo Mod. H536 - Ed. 06/2017 che costituisce parte integrante del contratto e che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare.

Il contratto è regolato inoltre anche dalle Garanzie Complementari, Condizioni Particolari ed Integrative quando previste, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare.

**FASCICOLO INFORMATIVO**

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7/9/2005 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento ISVAP n° 35, il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto il FASCICOLO INFORMATIVO - mod. H536 - Ed. 06/2017 contenente: la Nota Informativa, completa del glossario - mod. H535 - Ed. 06/2017 e le Condizioni di Assicurazione - mod. H534 - Ed. 06/2017.

**NOTA INFORMATIVA PRIVACY**

L'Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto La NOTA INFORMATIVA sulla PRIVACY, ai sensi dell'art. 13 del D.LGS 196 del 30 giugno 2003, che forma parte integrante del presente contratto.

Agli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis e segg. del Codice Civile l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza: delle Patuizioni Particolari / Precisazioni / Integrazioni, delle Condizioni Particolari Aggiuntive, delle Condizioni Particolari, delle Condizioni Speciali, delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile in Generale, delle Norme Comuni e delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di lavoro e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:

- **Art. 2** Altre assicurazioni;
- **Art. 4** Modifiche dell'assicurazione;
- **Art. 8** Recesso in caso di sinistro;
- **Art. 9** Durata del contratto;
- **Art. 11** Procedimento di mediazione e Foro competente
- **Art. 12** Rinvio delle norme di Legge
- **Art. 14** Regolazione del premio

**L'Assicurato / Contraente**

**F.I.T.P.**  
**Federazione Italiana Tradizioni Popolari**  
 Ente Morale D.M.I. n. 101507/12000A (74)  
 Sede Legale: Via F. Stiloni, 191 - 00175 ROMA  
 C.F. e P. IVA: 97396840585  
 Segreteria del Presidente:  
 Via Sapienza, 20 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Il Contraente/Assicurato dichiara:

- Di avere in corso le regolari posizione assicurative presso INAIL;
- Di non essere Assicurato presso altre Compagnie di assicurazione;
- Di non avere avuto, nell'ultimo triennio, polizze annullate in seguito a sinistri implicanti la sua responsabilità;
- Di non essere stato interessato, nell'ultimo triennio, in sinistri della medesima natura di quelli risarcibili ai sensi della presente polizza.

**L'Assicurato / Contraente**

**F.I.T.P.**  
**Federazione Italiana Tradizioni Popolari**  
 Ente Morale D.M.I. n. 101507/12000A (74)  
 Sede Legale: Via F. Stiloni, 191 - 00175 ROMA  
 C.F. e P. IVA: 97396840585  
 Segreteria del Presidente:  
 Via Sapienza, 20 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
 Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
 Tel. 02 53511 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
 Internet: www.helvetia.it  
 PEC: helvetia@actaliscerfymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.  
 N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. dir. Del M. Ind., Comm. Ed. Arig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031**

**Polizza n. 46393127 Pagina 23 di 23**

**AVVERTENZA: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale o unica soluzione.  
I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme.

**L'Assicurato / Contraente**

  
**Federazione Italiana Tradizioni Popolari**  
Ente Morale D.M.I. n. 101507/12000 A (74)  
Sede Legale: Via F. Stiloni, 181 - 00175 ROMA  
C.F. e P. IVA: 97396840585  
Segreteria del Presidente:  
Via Sapienza, 20 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

**SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA'  
DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.**

Mod. H533 - Ed. 07/2014



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461  
internet: [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)  
PEC: [helvetia@actalisercymail.it](mailto:helvetia@actalisercymail.it)

Capitale Sociale franchi svizzeri 77 480 000 i.v.  
N. d. iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. dir. Del M. Ind. Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002  
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

